



CITTÀ DI SORSO

COPIA

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 07.08.2014

Oggetto:

Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.). Determinazioni aliquote per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di Agosto, alle ore 9.00, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri, risultati presenti all'appello nominale:

	P	A		P	A
MORGHEN GIUSEPPE	X		CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA	X	
PULINO GIOVANNA MARIA	X		ANGELO AGOSTINO SPANU	X	
PERU ANTONELLO		X	VACCA MAURO	X	
BARSI RAFFAELA	X		SPANU MARIA SILVANA	X	
DELOGU AGOSTINO	X		ROGGIO GESUMINO ANTONIO	X	
TILOCCA GIANNI	X		SANNA GIAN PAOLO	X	
SPANU PIERLUIGI	X		RUIU DANIELA	X	
IDINI FABIO	X		ROGGIO ANTONIO MICHELE	X	
			COSSU MICHELE	X	
			TOTALE	P	A
				16	1

Presenti: n. 16 Assenti 1 Consigliere Peru A.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Dott. Giuseppe Morghen con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Walter Enzo Marchetiello.

In continuazione di seduta.....

Rientra il Consigliere Spanu A.(ore 11,20).

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio, chiama il punto n. 5, all' O.d.G.;

ILLUSTRA il Vicesindaco assessore affari generali trasparenza amministrativa bilancio – finanze tributi programmazione, Rag. Pulino Giovanna Maria;

INTERVENTO del Consigliere Sanna che lamenta l'applicazione di una nuova tassa al massimo. Comunica l'istituzione di un Comitato "NO TASI";

INTERVENTO del Consigliere Roggio G., che lamenta la politica dell'Amministrazione sull'imposizione di nuove tasse e balzelli;

INTERVENTO del Consigliere Spanu A. che si dichiara favorevole all'istituzione della nuova tassazione;

INTERVENTO del Consigliere Spanu P.L. che si dichiara d'accordo con il collega sopra intervenuto;

INTERVENTO del Consigliere Cossu che chiede deduzioni al collega Spanu A.;

INTERVENTO del Consigliere Spanu A. che risponde in merito alla richiesta di Cossu;

INTERVENTO del Consigliere Sanna G.P., come dichiarazione di voto, è contrario ed oppone una seria critica alle affermazioni di Spanu A.;

INTERVENTO del Consigliere Spanu A., per fatto personale, che si dichiara offeso dall'intervento di Sanna e richiede le sue scuse;

INTERVENTO del Consigliere Roggio G., per dichiarazione di voto, per quanto sopra riportato preannuncia il voto contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, che attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. ___ del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la TASI è destinata al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dal citato articolo del regolamento e riportati nell'allegato 1 alla presente deliberazione, sono di seguito riportati:

- Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato civile;
- Polizia locale e amministrativa;
- Valorizzazione dei beni di interesse storico e Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale;
- Urbanistica e assetto del territorio;
- Difesa del suolo;
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- Sistema di protezione civile;

DATO ATTO:

- che in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

<i>DESCRIZIONE ALIQUOTA</i>	<i>Aliquota (per mille)</i>
<i>Aliquota Ordinaria (Immobili diversi dall'abitazione principale, aree edificabili, terreni agricoli)</i>	9,8 ‰
<i>Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze</i>	4,0 ‰
<i>Aliquota Fabbricati di categoria D</i>	8,0 ‰
<i>Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	1,0 ‰

- che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a), del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- che tutte le fattispecie appena richiamate non invece esenti dalla TASI;

- che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

PRECISATO che per servizi indivisibili si intendono tutte quelle attività ed opere fornite dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta a beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO di proporre al Consiglio comunale di destinare il tributo al finanziamento parziale dei servizi comunali indivisibili, che trovano la seguente classificazione nel bilancio di previsione:

Missione 1 -Programma 0107 -Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	€	154.000,00
Missione 3 -Programma 0301 -Polizia locale e amministrativa	€	458.650,00
Missione 5 -Programma 0501 -Valorizzazione dei beni di interesse storico	€	259.486,08
Programma 0502 -Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale	€	96.120,77
Missione 8 -Programma 0801 -Urbanistica e assetto del territorio	€	792.000,00
Missione 9 -Programma 0901 -Difesa del suolo	€	596.548,38
Programma 0902 -Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€	431.817,65
Missione 11 -Programma 1101 -Sistema di protezione civile	€	82.000,00
Totale	€	2.870.622,88

PRESO ATTO della necessità di assicurare le risorse necessarie per una corretta ed efficace gestione, il mantenimento dei servizi erogati e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sempre più spesso messi a dura prova dai ripetuti e marcati tagli ai trasferimenti pubblici cui non è sempre possibile contrapporre corrispondenti tagli di spesa, pena l'impossibilità di assicurare servizi anche essenziali;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

<i>FATTISPECIE IMPONIBILE</i>	<i>Aliquota (per mille)</i>
<i>1) Abitazione principale</i>	<i>2,00‰</i>
<i>2) Abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8 e A9</i>	<i>2,00‰</i>
<i>3) Altri immobili (comprese le aree edificabili)</i>	<i>0,80‰</i>
<i>4) Fabbricati categoria D</i>	<i>0,80‰</i>
<i>5) Fabbricati rurali ad uso strumentali</i>	<i>1,00‰</i>

DATO ATTO che le aliquote proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come da specifica documentazione istruttoria acquisita agli atti della presente pratica;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 793.000,00;

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L.27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno;

VISTO l'art. 1 del D.L. 09/06/2014, n.88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/06/2014, recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, il quale prevede che per i comuni che non hanno deliberato ed inviato al Ministero le deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI entro il 23 maggio il pagamento della prima rata TASI deve essere effettuato entro il 16 ottobre;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

- l'art. 1, comma 688. Della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dall'art. 1 del D.L. 06/03/2014, n. 16, il quale stabilisce che:"... il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

PRESO ATTO che questa deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra ;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITI gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri: Sanna GP., Roggio G., Spanu A., Spanu PL., Cossu M.;

UDITI tutti gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri, riportati nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune e a disposizione di chiunque ne abbia interesse;

ESAURITA la discussione sul punto all'Ordine del Giorno ed esperite le formalità di voto espresse per alzata di mano con il seguente esito

CONSIGLIERI PRESENTI	16	CONSIGLIERI ASSENTI	1	Peru Antonello.
CONSIGLIERI VOTANTI	16	Roggio G., Roggio M., Ruiu, Cossu M. e Sanna G.P.		
VOTI FAVOREVOLI	11			
VOTI CONTRARI	5			
ASTENUTI	0			

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

FATTISPECIE IMPONIBILE	Aliquota (per mille)
1) <i>Abitazione principale</i>	2,00‰
2) <i>Abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8 e A9</i>	2,00‰
3) <i>Altri immobili (comprese le aree edificabili)</i>	0,80‰
4) <i>Fabbricati categoria D</i>	0,80‰
5) <i>Fabbricati rurali ad uso strumentali</i>	1,00‰

2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

3) Di precisare che al fine di garantire gli equilibri di bilancio non è prevista l'applicazione riduzioni o agevolazioni;

3) Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;

4) Di stabilire che il pagamento per l'anno d'imposta 2014 avverrà in due rate, di cui la prima con scadenza il 16 ottobre, la seconda il 16 dicembre.

La discussione consiliare viene riportata in sintesi nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Dr. Giuseppe MORGHEN

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MORGHEN

(Il Presidente))

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO
INTERNET COMUNALE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **11.08.2014** all'Albo Pretorio Comunale On Line al n. **481** del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it: sezione deliberazioni consiliari.

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione all'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal **11.08.2014** (art. 124, T.U.E.L.)

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **26.08.2014** poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

Sorso, li **11.08.2014**

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE: Sorso 11.08.2014

Il Segretario Generale

(Dr. Walter Enzo Marchetiello)